



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** PRODUZIONI AGRICOLE E MARKETING AGROALIMENTARE

## DETERMINAZIONE

N. A4516 del 02/05/2011

Proposta n. 8901 del 21/04/2011

**Oggetto:**

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rilascio autorizzazione alla gestione di un Gruppo di raccolta degli embrioni. Ditta: "CLARIZIA BIANCA" - Roma - Codice: RM0003S

**Proponente:**

Estensore	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile del procedimento	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Oggetto:** Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

**Rilascio autorizzazione** alla gestione di un **Gruppo di raccolta degli embrioni**.

Ditta: “**CLARIZIA BIANCA**” – Roma - Codice: **RM0003S**

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO**

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la domanda presentata in data 5 aprile 2011, acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio al n. 150259/DA/10/14 del 7 aprile 2011 con la quale Clarizia Bianca, in qualità di titolare, chiede il rilascio dell’autorizzazione regionale alla gestione del Gruppo di raccolta degli embrioni “Clarizia Bianca”, sito in Comune di Roma, via Colli della Farnesina, n. 216;

VISTA la nota prot. n. 148113/DA/10/14 del 6 aprile 2011 con la quale il dott. Fabio Genchi, Dirigente dell’Area “Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari”, con riferimento alla normativa ed agli atti richiamati in oggetto, in particolare la D.G.R. 8-2-2002, n. 128, punto 18, lettera C), n. 4), delega Roberto Coriolano, funzionario della predetta Area, a rappresentarlo in seno alla Commissione tecnica per l’esame della domanda per il rilascio della autorizzazione alla gestione di un “Gruppo di raccolta degli embrioni”, di cui al punto 8 della citata D.G.R. n. 128/2002, presentata dalla sopra citata ditta “Clarizia Bianca”;

VISTO il Verbale del 13 aprile 2011 con il quale l’apposita Commissione tecnica, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0525 del 18-11-2010, ha proposto di accogliere la sopra citata domanda prot. n. 150529/DA/10/14 del 7 aprile 2011, presentata da Clarizia Bianca in qualità di titolare dell’omonimo Gruppo di raccolta degli embrioni, sito in Comune di Roma, via Colli della Farnesina, n. 216, ai sensi dell’articolo 24 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, come richiamato al punto 8 delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al *documento* approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

## DETERMINA

in conformità con le premesse,

**1) di rilasciare**, in favore della ditta “**CLARIZIA BIANCA**”, nata a Roma il 22 giugno 1978 ed ivi residente in via Principessa Clotilde n. 2, **l’autorizzazione alla gestione del Gruppo di raccolta degli embrioni** sito in Comune Roma, via Colli della Farnesina, n. 216 – codice fiscale CRLBCN78H62H501Q - partita IVA 08551411005;

**2) di prendere atto che il Gruppo di raccolta:**

- a) dispone di un laboratorio mobile: autoveicolo FIAT Ducato targa BT611CF ed è collegato collegato al laboratorio stabile del Gruppo di raccolta “GEET – Gruppo Epona Embryo Transfer”, ubicato in Comune di Aprilia (LT) – loc. Campoverde, via Montecristo n. 3/5, autorizzato con determinazione dipartimentale A1616 del 2 marzo 2011 codice identificativo univoco LT0005S;
- b) provvede alla raccolta ed al trasferimento degli embrioni di animali di interesse zootecnico appartenenti a tutte le razze della specie **equina**;
- c) effettua il prelievo di embrioni ed il loro trasferimento a fresco in fattrici riceventi presso allevamenti;
- d) non effettua il congelamento degli embrioni;
- e) opera stabilmente sotto la direzione sanitaria del medico veterinario Clarizia Bianca, nata a Roma il 22 giugno 1978 ed ivi residente in via Principessa Clotilde n. 2 - codice fiscale CRLBCN78H62H501Q, iscritto nel registro degli operatori di impianto embrionale degli animali tenuto dalla Regione Lazio, con codice identificativo univoco RM1724F;

**3) di stabilire che:**

- a) il codice univoco a livello nazionale assegnato al predetto Gruppo di raccolta degli embrioni è **RM0003S**;
- b) la validità della suddetta autorizzazione, per un periodo di cinque anni, ha inizio dalla data del presente provvedimento;
- c) la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato;
- d) il gestore del Gruppo di raccolta degli embrioni deve adempiere a tutti gli obblighi previsti all’articolo 28, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, e richiamati ai punti 8.4 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 8.8 del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare deve:
  - uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di profilassi e polizia veterinaria;
  - seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento ed immagazzinamento degli embrioni stabilite dal Ministero della Salute;
  - comunicare alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare – via C. Colombo n. 212 - 00147 ROMA, l’eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del Gruppo;
  - trasmettere alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare – via C. Colombo, 212 - 00147 ROMA, relativamente a ciascun semestre dell’anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico previsti all’articolo 34, comma 2, del *regolamento*;

- tenere un registro di carico e scarico per gli embrioni raccolti, impiantati ed immagazzinati sia presso lo stesso Gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici. Tale registro deve contenere tutte le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
  - conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: specie, razza o tipo genetico e matricola dei donatori;
- In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi devono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;
- rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza o tipo genetico, numero di identificazione o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;
  - rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto all'articolo 37, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 (art. 28, comma 1, lett. g), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403);
  - certificare, su appositi moduli, gli interventi di trasferimento embrionale. Detti moduli devono essere conformi all'allegato n. 2 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
  - non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità sanitaria;
  - provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzinaggio ed il trasporto;
  - in caso di distruzione del materiale embrionale difforme, come specificate all'articolo 39, comma 1, del *regolamento*, tale operazione deve essere effettuata presso il Gruppo medesimo, alla presenza di un funzionario del Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio, e di un rappresentante dell'Associazione Allevatori o di altro Ente che tiene il libro genealogico od il registro anagrafico della razza o specie interessata.
- La predetta distruzione deve avvenire previa comunicazione ai sopra citati soggetti incaricati di presiedere alla distruzione.

**4) di incaricare** il Direttore Regionale Agricoltura alla notifica della presente Determinazione a Clarizia Bianca in qualità di titolare del sopra citato Gruppo di raccolta degli embrioni..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Luca Fegatelli